PIANO DI ADEGUAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 18/99 COSÌ COME INTEGRATA DALLA L.R.41/99, ART.71 UNDECIES.

INTEGRAZIONE DELLA VARIANTE DEL P.R.I.S. PER IL COMUNE DI VADO LIGURE

NORMATIVA TECNICA ATTUATTIVA

REVISIONE DEL 04/05/2006

Gruppo di progettazione:

Dott.ssa Laura Bocca

Ing. Francesco Scarlatti

Corso Monte Grappa, 19/2
16124 GENOVA
tel 010 2518595 Fax 010 2531070
E-Mail: staambiente@staambiente.it

SOMMARIO

1 SCOPO DEL PIANO ____ 3

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ____ 3

3 NORMATIVA TECNICA ATTUATTIVA ____ 5

PARTE I: NORME GENERALI ____ 5

Art.1 Finalità ____ 5

Art.2 Terminologia e glossario ____ 5

Art.3 Definizioni ____ 6

Art.4 Strumenti tecnici di esecuzione del piano ____ 6

Art.5 Elaborati del piano ____ 6

Art.6 Obiettivi di qualità ____ 6

Art.7 Programmi annuali di sviluppo delle reti ____ 8

Art.8 Procedure per l'installazione ____ 9

Art.9 Impianti di potenza inferiore a 7 Watt ____ 11

Art.10 Controlli ____ 11

Art.11 Risanamento ____ 11

Art. 12 – Dismissione – cessazione di impianti ____ 12

PARTE II: DISCIPLINA DI CLASSIFICAZIONE SPAZIALE ____ 13

Art.13 Aree di riqualificazione AR ____ 13

Art.14 Aree di possibile sviluppo AS ____ 14

Art.15 Aree sensibili di tutela AT ____ 15

Art.16 Aree urbane intensive e di pregio AU ____ 15

Art.17 Aree rurali e di tutela paesistica AP ____ 16

Art.18 Aree estensive AE ____ 17

Art.19 Aree di interesse paesistico / estensive subordinate alla realizzazione di opere portuali AP/AE 18

Art.20 Idoneità all'installazione degli impianti ____ 18

Art.21 Compatibilità del piano con zonizzazione acustica comunale ____ 18

Art.22 Piani di sviluppo per l'anno 2006 ____ 18

1 SCOPO DEL PIANO

Il presente piano viene sviluppato in conformità alle prescrizioni di legge, con l'intento di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e raggiungere l'obiettivo di qualità di minimizzare i valori di campo elettrico sul territorio e in tutti gli edifici e relative pertinenze che prevedono una permanenza di persone superiore alle quattro ore.
Si è voluto inoltre tenere conto del contributo alla modificazione dello spazio fisico e dell'aspetto del paesaggio del nostro territorio generato dall'installazione degli impianti per le telecomunicazioni. Si propone perciò una valutazione integrata dei singoli provvedimenti autorizzativi, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio compositivo, che elettromagnetico.
L'obiettivo è quello di garantire ai soggetti gestori del servizio di telecomunicazione la copertura necessaria per l'espletamento del servizio, minimizzando l'impatto degli impianti sia sotto il profilo della tutela ambientale e sanitaria che sotto quello dell'impatto visivo.
A tale scopo sono stati acquisiti programmi di sviluppo reti dei gestori per il territorio comunale.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa nazionale e regionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).

La legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico n. 36/2001 ha posto tra le finalità (art.1 comma c) "assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili". Tale legge definisce inoltre (art.2):
"Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori ……

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

……"

All'art.8, oltre a dare competenza alle regioni per l'adozione di piani di risanamento, la legge prevede: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."

Tali limiti di esposizione, gia fissati dal Decreto interministeriale del 10 Settembre 1998, n. 381, sono stati confermati dal D.P.C.M 8 luglio 2003[1] "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", che ha stabilito dei limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti. Tali limiti sono riportati nella seguente tabella:

Frequenza [MHz]	**Valore efficace del campo elettrico [V/m]**
0.1÷3	60
>3÷3000	20
>3000÷300000	40

In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (scuole, abitazioni, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.) non deve essere superato il valore di 6 V/m, mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti.
La Regione Liguria si è dotata di uno strumento normativo specifico in seguito alla promulgazione della Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 e ss.mm. (L.R. 19 dicembre 1999, n.41, entrata in vigore il 27 gennaio 2000): tale normativa e` stata successivamente modificata ed integrata con le Leggi Regionali 2 febbraio 2000 n° 6, 24 febbraio 2000 n° 11 e 27 marzo 2000 n° 29.
La L.R. n. 41/1999 cit., all'art. 71 undecies (integrazione della L.R. 18/1999), introduce l'obbligo per i Comuni, dopo aver acquisiti i programmi di sviluppo dei gestori, di predisporre il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'art.5 della legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (legge urbanistica regionale).
Il Sindaco, nell'ambito della tutela della salute pubblica, ha potere di disporre ai sensi dell'art.38, II comma, della L. 8 giugno 1990, n.142, qualora vengano superati gli obiettivi di qualità fissati dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381, di riportare a norma le emissioni dell'impianto e sanzioni amministrative più gravi quali la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
La Regione Liguria con la D.G.R. n. 68 del 03.02.2004[2] ha stabilito i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'all'art.71 undecies L.R. 18/1999 citato.
Il D.Lgs. 198/2002 ha definito l'iter dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici.

[1] E' stato modificato il riferimento legislativo riguardante i limiti di esposizione. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "In realtà limiti di esposizione, che dovevano essere definiti entro 60 giorni (dalla L.36/2001 n.d.r.) non sono ancora stati emanati e pertanto è vigente il Decreto interministeriale (Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni) del 10 Settembre 1998, n. 381"
[2] E' stato modificato il riferimento legislativo. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "La Regione Liguria con il D.G.R. n. 152 del 20.02.2002 ha stabilito i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione del Piano comunale"

3 NORMATIVA TECNICA ATTUATTIVA

PARTE I: NORME GENERALI

Art.1 Finalità

Il Comune di Vado Ligure si propone, mediante il Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni, di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione ai Campi Elettromagnetici generati da impianti con frequenza fra 100 KHz e 300 GHz nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale. In particolare si propone:

a) di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale;
b) garantire ai soggetti gestori dei servizi di teleradiocomunicazione la copertura necessaria per l'espletamento del servizio
c) coordinare le modalità di riassetto organico degli impianti esistenti in rapporto al grado di sostenibilità degli interventi;
d) individuare le zone maggiormente sensibili ove tutelare la permanenza della popolazione;
e) individuare le zone ove sviluppare gli impianti di teleradiocomunicazione.
f) minimizzare l'impatto visivo degli impianti favorendo, la condivisione di sostegni e manufatti esistenti.[3]
g) agevolare la valutazione della compatibilità urbanistica degli interventi in termini di eventuali vincoli indotti all'uso del territorio

Tale piano integra la pianificazione territoriale (Variante generale P.R.I.S.), tenendo conto delle previsioni di piano e delle modifiche a seguito delle osservazioni Delibera C.C. n.21 del 08.05.2000

Art.2 Terminologia e glossario

Terminologia e glossario

Campo elettrico Il campo elettrico può essere definito come una perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza nell'intorno di una distribuzione di carica elettrica. L'unità di misura del campo elettrico è il V/m

Campo magnetico Il campo magnetico può essere definito come una perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza nell'intorno di una distribuzione di corrente elettrica o di massa magnetica. L'unità di misura del campo magnetico è A/m

[3] La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava
"f) minimizzare l'impatto visivo degli impianti
g) minimizzare fenomeni di concentrazione degli impianti
Tale punto è stato così modificato al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.

Frequenza La frequenza di un'onda rappresenta il n° di oscillazioni complete compiute nell'unità di tempo, ovvero il numero di massimi raggiunti dall'onda nell'intervallo di tempo unitario.

Art.3 Definizioni

3.1 Programma annuale di sviluppo reti: programmazione annuale da proporsi a cura dei gestori , comprensiva di siti individuati e aree di ricerca da sottoporre alla valutazione della pubblica amministrazione al fine di coordinare ed integrare gli interventi.

3.2 Dichiarazione di compatibilità/incompatibilità: dichiarazione Comunale rispetto alla normativa del presente piano, all'intrusione visiva o a vincoli urbanistici sul territorio per gli impianti presenti o in progetto.

3.3 Siti sensibili: civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo, asili, scuole, uffici, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport.

Art.4 Strumenti tecnici di esecuzione del piano

4.1 Il Piano di organizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazione è da porre in esecuzione mediante gli strumenti e procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle presenti norme di attuazione.

4.2 Nell'elaborato (*"Zonizzazione, impianti esistenti ed in progetto, punti di misura e monitoraggio"* scala 1:5.000) si individuano le unità spaziali della presente disciplina:

Art.5 Elaborati del piano

Elaborati del piano

Appartiengono al Piano di organizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazioni:

- le relazioni di monitoraggio dei campi elettromagnetici elaborate sino all'anno 2004;
- le presenti norme di attuazione;
- tavola unica: zonizzazione, impianti esistenti ed in progetto, punti di misura e monitoraggio, scala 1:5000 sulla base della cartografia catastale in analogia con il P.R.G. vigente.

Art.6 Obiettivi di qualità

6.1 Al fine di individuare le caratteristiche quantitative degli interventi operabili sul territorio comunale vengono assunti i parametri tecnici elencati in seguito, le relative definizioni nonché gli eventuali criteri di misurazione appresso indicati.

6.2 *Limiti di campo elettrico*

I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti, sono stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003[4]

[4] E' stato modificato il riferimento legislativo riguardante i limiti di esposizione. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Decreto interministeriale (Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni) del 10 Settembre 1998, n. 381"

Frequenza [MHz]	Valore efficace del campo elettrico [V/m]
0.1÷3	60
>3÷3000	20
>3000÷300000	40

In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (scuole, abitazioni, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.) non deve essere superato il valore di 6 V/m, mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti. Nelle altre aree il valore limite è di 20 V/m. Tali limiti sono vigenti, fatte salve ulteriori modifiche previste dalla legge 22 febbraio 2002 n.36 nei relativi provvedimenti di attuazione.
Nell'analisi preventiva di impatto elettromagnetico occorrerà tenere conto dello stato presente e futuro dei luoghi, con particolare attenzione alle previsioni del piano urbanistico comunale e degli strumenti urbanistici attuattivi approvati e/o adottati. Si dovranno esegure le valutazioni previsionali anche per gli edifici e le costruzioni previste da tali strumenti, con attenzione alla distanza ed alla differenza di quota tra questi e gli impianti[5].

6.3 *Tutela del paesaggio*

In tutto il territorio comunale, le infrastrutture degli impianti di teleradiocomunicazione debbono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica. In particolare:

per impianti in spazi aperti:

a) I movimenti di terra finalizzati alla realizzazione delle opere di sistemazione dovranno determinare quanto più possibile uno scrupoloso rispetto della morfologia esistente, prevedendo anche totali interramenti dei nuovi manufatti, adattando l'intervento alla pendenza del terreno.
b) Utilizzare, ove possibile, percorsi di accesso esistenti.
c) Le essenze di pregio che durante i lavori dovessero essere spiantate, dovranno essere mantenute in vita con attenzione fino al loro ricollocamento in sito.
d) Deve essere evitata la posa di linee elettriche aeree,[6]
e) tralicci, pali e supporti devono essere realizzati con sobrietà cromatica (testa di moro o marrone scuro) e costruttiva (colorazione ed il loro arredo stabile deve essere limitato alle infrastrutture di stretta necessità scelte tra quelle di minimo impatto visivo;
f) i manufatti di corredo (apparati a terra) debbono essere schermati mediante l'utilizzo di vegetazione arbustiva compatibile con il paesaggio circostante ed essere realizzati con sobrietà cromatica e costruttiva;
g) le distanze dai confini non devono essere inferiori a 5 metri a partire dal bordo dei manufatti posti in opera.

[5] La frase "Nell'analisi preventiva di impatto elettromagnetico occorrerà tenere conto dello stato presente e futuro dei luoghi, con particolare attenzione alle previsioni del piano urbanistico comunale e degli strumenti urbanistici attuattivi approvati e/o adottati. Si dovranno esegure le valutazioni previsionali anche per gli edifici e le costruzioni previste da tali strumenti, con attenzione alla distanza ed alla differenza di quota tra questi e gli impianti" e stata aggiunta rispetto a quanto contenuto nella norma attuattiva del 14/10/2002.
[6] I punti a, b, c, d sono stati inseriti al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.

h) Per le aree di interesse ambientale valgono inoltre le disposizioni contenute nel D.Lgs 29 settembre 1999 n.490.
i) I volumi tecnici, ove eseguiti, devono essere rivestiti in pietrame locale a spacco o legno
j) Si vieta l'installazione degli impianti sulle linee di crinale o le dorsali collinari al fine di salvaguardare le visuali di interesse panoramico
k) Ove possibile si devono usare supporti esistenti (pali, tralicci, torri faro).[7]

per impianti su coperture di edifici:

a) Sono vietate le installazioni su elementi paesaggistici rilevanti quali chiese, edifici monumentali, percorsi storici. In particolare tutti i beni soggetti a vincolo storico ed architettonico ed i manufatti emergenti individuati dal PTCP e dalla disciplina puntuale.
b) Su edifici dei centri urbani (zone AU) e dei nuclei di interesse storico paesistico ambientale individuati dalla disciplina paesistica puntuale, i manufatti dovranno avere esternamente forma tipologico architettonica coerente ai caratteri tipici del contesto (prevedere ad esempio serigrafie).
c) Per l'alloggiamento delle apparecchiature tecniche devono essere utilizzati manufatti esistenti.[8]
d) Sulle unità edilizie di particolare valore storico, architettonico ma non vincolate, valgono inoltre le disposizioni contenute nel D.Lgs 29 settembre 1999 n.490. Su tali edifici sono ammesse, in linea di principio, solo installazioni che non alterino l'aspetto degli stessi.
e) Su tutti gli altri edifici diversi da quelli di cui ai punti precedenti sono ammessi impianti ove l'uso dei materiali, gli ingombri e l'impatto visivo, siano compatibili con l'ambiente circostante. In ogni caso tale impatto dovrà essere minimizzato utilizzando infrastrutture di minimo impatto visivo su supporti realizzati con sobrietà cromatica e costruttiva.

Art.7 Programmi annuali di sviluppo delle reti

7.1 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i gestori inviano al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale di sviluppo delle reti per l'anno successivo con indicazione delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio Comunale previsto dall'art.114 comma 11 quinques l.r.18/1999 così come introdotto dalla l.r.41/99.

7.2 Tali programmi possono essere presentati collegialmente dai gestori con proposte armonizzate

7.3 Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

7.4 Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnica alle disposizioni del presente Piano

7.5 Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del dirigente del competente Ufficio comunale, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 30 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma;

[7] I punti i, j e k sono stati inseriti al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.
[8] I punti a, b, c, d sono stati inseriti al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.

7.6 il Comune può procedere immediatamente alla pubblicizzazione del Programma, pur senza diffondere i dati caratteristici degli impianti, escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 10 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

7.7 In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Comune, non oltre i 15 giorni dalla data di inoltro, delle richieste di integrazione della documentazione.

7.8 I termini di 30 giorni per la presentazione di osservazioni eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso da parte della cittadinanza alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

7.9 Pianificazione annuale: si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Gestori attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla cittadinanza.

7.10 Qualora i gestori non presentino il programma annuale di sviluppo delle reti si intende valido l'ultimo presentato, in ordine cronologico, dal medesimo gestore.

7.11 Gli impianti previsti nella programmazione annuale beneficeranno della semplificazione amministrativa prevista dall'art.87, comma 9 del D.Lgs 1 agosto 2003 n.259[9], ed il termine previsto al punto 8.2 del presente piano è di 15 giorni.

Art.8 Procedure per l'installazione

8.1 I procedimenti autorizzativi sono quelli previsti dall'art.87 D.Lgs 1 agosto 2003 n.259[10].

8.2 L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, viene autorizzata dal Comune, previo accertamento, da parte delle ARPAL, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (ora DPCM 8 luglio 2003)[11]. Nell'analisi preventiva di impatto elettromagnetico occorrerà tenere conto dello stato presente e futuro dei luoghi, con particolare attenzione alle previsioni del piano urbanistico comunale e degli strumenti urbanistici attuattivi approvati e/o adottati. Si dovranno esegure le valutazioni previsionali anche per gli edifici e le costruzioni previste da tali strumenti, con attenzione alla distanza ed alla differenza di quota tra questi e gli impianti[12].

8.3 L'ufficio abilitato al ricevimento delle istanze di autorizzazione alla installazione di impianti per telecomunicazioni è lo sportello unico per le attività produttive come previsto dalla L.R. 24 marzo 1999 n. 09.

---

[9] E' stato modificato il riferimento legislativo. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Gli impianti previsti nella programmazione annuale beneficeranno della semplificazione amministrativa prevista dall'art.6 del D.Lgs 4 settembre 2002 n.198 (Decreto "Gasparri" ora abrogato. n.d.r)"

[10] E' stato modificato il riferimento legislativo. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "I procedimenti autorizzativi sono quelli previsti dall'art.5 D.Lgs 4 settembre 2002 n.198 (Decreto "Gasparri" ora abrogato. n.d.r)"

[11] E' stato modificato il riferimento legislativo riguardante i limiti di esposizione. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Decreto interministeriale (Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni) del 10 Settembre 1998, n. 381"

[12] La frase "Nell'analisi preventiva di impatto elettromagnetico occorrerà tenere conto dello stato presente e futuro dei luoghi, con particolare attenzione alle previsioni del piano urbanistico comunale e degli strumenti urbanistici attuattivi approvati e/o adottati. Si dovranno esegure le valutazioni previsionali anche per gli edifici e le costruzioni previste da tali strumenti, con attenzione alla distanza ed alla differenza di quota tra questi e gli impianti" e stata aggiunta rispetto a quanto contenuto nella norma attuattiva del 14/10/2002.

8.4 L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata al Comune dai soggetti a tale fine abilitati. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

8.5 L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'allegato 13 del D.Lgs 1 agosto 2003 n.259[13], deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (ora DPCM 8 luglio 2003) [14].. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dal Comune.

8.6 Ai soli fini della valutazione della compatibilità urbanistica e di inserimento visuale, unitamente alla istanza di autorizzazione di cui al punto 8.4. ovvero all dichiarazione di inizio attività di cui al punto 8.5, i gestori dovranno presentare:

Caratteristiche del sito e dell'impianto

- Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- estratto cartografico del presente piano 1:5000 con indicazione della destinazione dell'area di installazione;

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali, e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

I gestori dovranno inoltre presentare tutti i documenti necessari ai sensi della L.R. 24 marzo 1999 n. 09 artt.17 e 18 che definiscono le procedure per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi.

Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, il progetto dovrà inoltre prevedere le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente[15].

8.7 Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPAL, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello unico per le attività produttive provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. In particolare potenza, frequenza, orientamento, tiltaggio

8.8 Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

---

[13] E' stato modificato il riferimento legislativo. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "D.Lgs 4 settembre 2002 n.198 (Decreto "Gasparri" ora abrogato. n.d.r)"

[14] E' stato modificato il riferimento legislativo riguardante i limiti di esposizione. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Decreto interministeriale (Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni) del 10 Settembre 1998, n. 381"

[15] La frase "Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, il progetto dovrà inoltre prevedere le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente" e stata aggiunta a recepimento di quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005 p.to 4.2.

8.9 Contestualmente alla valutazione del progetto gli uffici comunali potranno rilasciare la dichiarazione di conformità/non conformità rispetto alla normativa del presente piano, all'intrusione visiva o a vincoli urbanistici sul territorio per gli impianti presenti o in progetto, come previsto all'art.19 della L.R. 24 marzo 1999 n. 09.

8.10 Nel caso un'amministrazione abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

8.11 La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

8.12 Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al punto 8.5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al punto 8.10, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

8.13 Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art.9 Impianti di potenza inferiore a 7 Watt

9.1 I gestori di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore a 7 Watt e i radioamatori per il cui impianto sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL, almeno trenta giorni prima dell'installazione, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione), fermi restando:

- l'obbligo di richiesta dei titoli autorizzativi edilizi ove necessari
- l'obbligo di denuncia inizio attività di cui al punto 8.5

Art.10 Controlli

10.1 Il Comune esercita l'attività di controllo previste dalla legge prevedendo controlli annuali per gli impianti esistenti sul territorio e controlli a campione per gli impianti di potenza inferiore ai 7W.

Art.11 Risanamento

11.1 Nel caso di superamento dei valori previsti dalla normativa vigente, il sindaco intima ai gestori di riportare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante riduzione a conformità dell'impianto.

11.2 Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempire ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.

11.3 La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

Art. 12 – Dismissione – cessazione di impianti

12.1 L'intendimento di dismettere impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di comunicazione al Comune da parte del Concessionario, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dell'intervento: con la comunicazione il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere al ripristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

12.2 Entro 45 giorni dalla comunicazione il Comune si pronuncia su tali termini e modalità, approvando quanto proposto, anche mediante silenzio-assenso, oppure disponendo mediante ordinanza gli adempimenti e interventi integrativi.

PARTE II: DISCIPLINA DI CLASSIFICAZIONE SPAZIALE

Art.13 Aree di riqualificazione AR

Le *"aree di riqualificazione"* sono quelle aree in cui sono presenti impianti che generano elevati livelli di inquinamento elettromagnetico ovvero che non sono compatibili con la strumentazione urbanistica vigente ovvero che generano elevato impatto visivo e paesaggistico.
In particolare sono state individuate tre aree:

Area Bric. Colombino: In questa area vi è la maggior presenza di impianti di teleradiocomunicazioni dell'intero territorio comunale. Tali impianti si trovano sul crinale che divide a sud il territorio Comunale di Vado Ligure da quello di Spotorno, in una zona rurale di interesse paesaggistico e naturale (zona classificata F3 nel P.R.I.S.).
I valori di campo elettromagnetico in questa zona non superano i limiti di legge, ma l'impatto visivo degli impianti suggerisce comunque di classificarla come "di riqualificazione".
Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati possono intervenire a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'impatto visivo.
In particolare dovrà essere minimizzato l'impatto dei manufatti di corredo (apparati a terra) che debbono essere schermati mediante l'utilizzo di vegetazione arbustiva compatibile con il paesaggio circostante ed essere realizzati con sobrietà cromatica e costruttiva.
Inoltre, ove possibile, occorre sostituire i tralicci esistenti, con supporti di minore impatto.
Tali adeguamenti potranno essere realizzati progressivamente ed inseriti dai gestori nella programmazione annuale di sviluppo della rete.
Gli impianti in progetto dovranno rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'art.6 ed in particolare, al fine di diminuire gli effetti di intrusione visiva, occorrerà utilizzare i supporti già in opera.

Area S. Ermete: In questa area è presente solo un impianto di telefonia cellulare.
I valori di campo elettromagnetico in questa zona non superano i limiti di legge, ma l'impatto visivo degli impianti e la prossimità del centro abitato suggeriscono di classificarla come "di riqualificazione".
Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati possono intervenire a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'impatto visivo.
In particolare dovrà essere minimizzato l'impatto del supporto su palo che sovrasta l'abitato.
Tali adeguamenti potranno essere realizzati progressivamente ed inseriti dai gestori nella programmazione annuale di sviluppo della rete.
Gli impianti in progetto dovranno rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'art.6 ed in particolare, al fine di diminuire gli effetti di intrusione visiva, occorrerà eventualmente utilizzare i supporti già in opera.[16]
Tali adeguamenti potranno essere realizzati progressivamente ed inseriti dai gestori nella programmazione annuale di sviluppo della rete.
Gli impianti in progetto dovranno rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'art.6 ed in particolare, al fine di diminuire gli effetti di intrusione visiva, occorrerà utilizzare i supporti già in opera.

[16] E' stata eliminata l'area Centrale TIRRENO POWER ora inserita tra le aree di possibile sviluppo.

Art.14 Aree di possibile sviluppo AS

Le *"aree di possibile sviluppo"* sono quelle aree che presentano i migliori requisiti per l'installazione di impianti teleradiocomunicazione in particolare per quanto riguarda copertura radioelettrica del territorio, distanza da obiettivi sensibili, impatto visivo. Tra le aree di possibile sviluppo sono inclusi alcuni terreni ed immobili di proprietà pubblica idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti vigenti. Si vieta l'installazione degli impianti sulle linee di crinale o le dorsali collinari al fine di salvaguardare le visuali di interesse panoramico.

AS1 - Area Case Carrara: La collina di S. Genesio si trova in posizione elevata rispetto al centro abitato e lontana da siti sensibili ed allo stesso tempo in posizione dominante rispetto al centro urbano ed alla zona industriale. Nel sito sono presenti SRB rivolte a sud. Gli impianti si trovano su tralicci di modesta altezza. La riconfigurazione di questi impianti esistenti già legittimamente ubicati può intervenire a condizione che dia luogo ad un documentato miglioramento dell'impatto visivo.
In tale area è possibile installare impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall'art.6.
Tale area costituisce zona preferenziale per l'installazione di impianti rispetto al resto del territorio comunale in quanto consente migliore copertura del territorio diminuendo il numero di installazioni necessarie ed è distante da siti sensibili.

AS2 - Area Interporto: L'area di proprietà pubblica posta sopra l'area Interporto permette la copertura dell'area industriale dell'interporto con limitato impatto visivo.

A3 - Area S. Genesio: L'area di proprietà pubblica posta sul lato opposto della collina di S. Genesio permette la copertura dell'area urbanizzata della valle di Vado.

AS4 - Area Calcinara: L'area di proprietà pubblica posta in posizione dominante sull'abitato permette la copertura dell'area urbanizzata del centro, di S. Genesio e della Valle di Vado con limitato impatto visivo

AS5 – Area Boscaccio: L'area di proprietà pubblica posta in posizione elevata permette la copertura dell'area della Valle di Vado con limitato impatto visivo.

AS6 - Area Fornaci: L'area di proprietà pubblica permette la copertura del tratto autostradale della A12 e dell'abitato di S.Ermete.

AS7 - Area Verna: L'area di proprietà pubblica posta in posizione dominante permette la copertura dell'area collinare di Segno e S.Ermete.

AS8 - Area Garbea: L'area di proprietà pubblica posta in posizione dominante permette la copertura dell'area collinare di Segno e S.Ermete.

AS9 - Area Centrale TIRRENO POWER: In questa area è presente un impianto di teleradiocomunicazioni sulla copertura della Centrale TIRRENO POWER. In particolare, vista l'altezza rilevante delle ciminiere si considerano questi quali supporti privileggiati.[17]

AS10 – Piazzale Discarica di Bossarino: L'area di proprietà pubblica posta in posizione dominante permette la copertura dell'area collinare e della rete autostradale.

[17] L'area AS9 Centrale TIRRENO POWER precedentemente era classificata come Area di Riqualificazione.

In tali aree sono ammesse le installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6.[18]

Art.15 Aree sensibili di tutela AT

Le *"aree sensibili di tutela"* sono i siti considerati maggiormente sensibili e le relative pertinenze , nonché le aree limitrofe[19]. Aree particolarmente sensibili sono edifici pubblici, strutture ad uso collettivo, asili, scuole, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport e tutte le strutture pubbliche ove è prevista la presenza delle fasce più deboli della popolazione. Nella perimetrazione si è tenuto conto anche delle strutture previste della variante al P.R.I.S. per il territorio Comunale di Vado Ligure.
In tali aree non sono ammesse installazioni di impianti[20].

Art.16 Aree urbane intensive e di pregio AU

Le *"aree urbane intensive e di pregio"* sono quelle aree con alta densità edilizia e di pregio architettonico o di recente urbanizzazione. Tra queste rientrano le zone classificate CR (conservazione e risanamento), R (ristrutturazione), SR (sistemazione e ristrutturazione) nella variante al P.R.I.S. per il territorio comunale di Vado Ligure. Tali aree sono considerate sensibili in quanto densamente abitate e, nel caso delle zone CR, per il pregio architettonico ed urbanistico.
In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6, previa dimostrazione dell'impossibilità di localizzare gli stessi impianti nelle aree di possibile sviluppo messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il Gestore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8.5 dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica che illustri le motivazioni tecniche per le quali lo stesso impianto non può

---

[18] La disciplina di classificazione spaziale è stata modificata al fine di tener conto dei quanto previsto dalla DGR n.68 del 3 febbraio 2004 che tra l'altro prevede che "la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente". La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Le aree di possibile sviluppo" sono quelle aree che presentano i migliori requisiti per l'installazione di impianti teleradiocomunicazione in particolare per quanto riguarda copertura radioelettrica del territorio, distanza da obiettivi sensibili, impatto visivo.
Area S. Genesio: La collina di S. Genesio si trova in posizione elevata rispetto al centro abitato e lontana da siti sensibili ed allo stesso tempo in posizione dominante rispetto al centro urbano ed alla zona industriale. Nel sito sono presenti SRB rivolte a sud. Gli impianto si trovano su tralicci di modesta altezza. La riconfigurazione di questi impianti esistenti già legittimamente ubicati possono intervenire a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'impatto visivo.
In tale area è possibile installare impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall'art.6.
Tale area costituisce zona preferenziale per l'installazione di impianti rispetto al resto del territorio comunale in quanto consente migliore copertura del territorio diminuendo il numero di installazioni necessarie ed è distante da siti sensibili."

[19] La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "sono i siti considerati maggiormente sensibili e le relative pertinenze". Le aree di tutela sono state estese alle zone limitrofe rispetto ai siti sensibili al fine di creare intorno agli stessi una fascia di rispetto di protezione da eventuali coni di radiazione della telefonia cellulare.

[20] La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6.
Inoltre, tali installazioni sono ammesse unicamente se adeguatamente motivate da esigenze tecniche che giustifichino l'impossibilità di diversa localizzazione." Si precisa che il divieto di installazione nelle aree più sensibili non costituisce un divieto generale di installazione degli impianti sul territorio comunale come invece vietato dalle norme vigenti ed in particolare dal DGR 68 del 3 febbraio 2004.

essere collocato nelle aree di possibile sviluppo messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale[21].
Sulle unità edilizie di particolare valore storico, architettonico vincolati ai sensi D.Lgs 490/99 l'installazione degli impianti è soggetta alla valutazione delle Soprintendenze. Su tali edifici sono ammesse, in linea di principio, solo installazioni che non alterino l'aspetto degli stessi.
Sono ammessi impianti ove l'uso dei materiali, gli ingombri e l'impatto visivo, siano compatibili con l'ambiente circostante. In ogni caso tale impatto dovrà essere minimizzato utilizzando infrastrutture di minimo impatto visivo su supporti realizzati con sobrietà cromatica e costruttiva.
Nelle zone definite CR nel PRIS è ammessa sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite.
Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e terrazzi del Centro Storico.
Nelle zone definite R ed SR nel PRIS le installazioni
a) Se previste su edifici esistenti:
Le antenne e i relativi supporti devono trovare collocazione sulle coperture di immobili realizzati in periodo postbellico, e per forma e dimensioni non devono creare alterazioni percettive nei confronti del vicino centro storico, dovendo inoltre essere evitata ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti) e con edifici assoggettati a vincolo conservativo viciniori;
I vani tecnici devono essere reperiti nei locali esistenti o interrati, comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici[22];
b) Se previste su pali realizzati ad hoc:
Sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
In ogni caso l'installazione dovrà derivare da una definizione concordata dell'intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.

Art.17 Aree rurali e di tutela paesistica AP

Le *"aree rurali e di tutela paesistica"* sono quelle aree rurali di particolare pregio per quanto riguarda il paesaggio. Tra queste rientrano le zone classificate Ags (zone agricole speciali con prescrizioni paesistiche), Apn (zone agricole di protezione naturale), F1 (parchi di interesse territoriale sub regionale) nella variante al P.R.I.S. per il territorio comunale di Vado Ligure. Tali aree sono considerate paesaggisticamente sensibili e pertanto le installazioni dovranno avere particolari accorgimenti per quanto riguarda l'impatto visivo.
In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6, previa dimostrazione dell'impossibilità d localizzare gli stessi impianti nelle aree di possibile sviluppo messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il Gestore,

[21] La disciplina di classificazione spaziale è stata modificata al fine di tener conto dei quanto previsto dal DGR n.68 del 3 febbraio 2004 che tra l'altro prevede che "la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente". La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6."
[22] Il punto viene inserito al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.

contestualmente richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8.5 dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica che illustri le motivazioni tecniche per le quali lo stesso impianto non può essere collocato nelle aree di possibile sviluppo messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale[23].
In particolare:

- tralicci, pali e supporti devono essere realizzati con sobrietà cromatica (marrone testa di moro) e costruttiva ed il loro arredo stabile deve essere limitato alle infrastrutture di stretta necessità scelte tra quelle di minimo impatto visivo;
- i manufatti di corredo (apparati a terra) debbono essere schermati mediante l'utilizzo di vegetazione arbustiva compatibile con il paesaggio circostante ed essere realizzati con sobrietà cromatica e costruttiva interrati con finiture in legno o pietra a spacco per le parti in rilevato[24];
- i manufatti di contenimento devono essere in pietra a secco;
- non si possono collocare a dimora essenze arbustive o arboree non autoctone. Negli elaborati necessari per l'ottenimento della concessione/autorizzazione dovranno essere descritti i tipi di essenza da collocare a dimora;
- le distanze dai confini non devono essere inferiori a 5 metri a partire dal bordo dei manufatti posti in opera.
- Sono vietate installazioni che interferiscano con punti visuali notevoli quali percorsi escursionistici ed altri percorsi.
- Sono vietate installazioni in prossimità di emergenze naturali.
- Sono vietate installazioni sui crinali o sulle dorsali collinari[25].

Art.18 Aree estensive AE

Le *"aree estensive"* sono quelle aree che non rientrano nelle precedenti categorie. In particolare vi rientrano le zone classificate semiestensive, estensive, per insediamenti produttivi ed assimilabili, agricole tradizionali ed intensive nella variante al P.R.I.S. per il territorio comunale di Vado Ligure.
In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6, previa dimostrazione di impossibilità di localizzare gli stessi impianti nelle aree di possibile sviluppo messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il Gestore, contestualmente richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8.5 dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica che illustri le motivazioni tecniche per le quali lo stesso impianto non può essere collocato nelle aree di possibile sviluppo e/o in quelle messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale[26].

[23] La disciplina di classificazione spaziale è stata modificata al fine di tener conto dei quanto previsto dal DGR n.68 del 3 febbraio 2004 che tra l'altro prevede che "la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente". La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6."
[24] Il punto viene inserito al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.
[25] Il punto viene inserito al fine di recepire le indicazioni della Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio esposte nella Conferenza di aggiornamento in materia di Bellezze Naturali nel Marzo 2005.
[26] La disciplina di classificazione spaziale è stata modificata al fine di tener conto dei quanto previsto dal DGR n.68 del 3 febbraio 2004 che tra l'altro prevede che "la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente". La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "In tali aree sono ammesse installazioni di impianti nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6."

Art.19 Aree di interesse paesistico / estensive subordinate alla realizzazione di opere portuali AP/AE

Sono aree litoranee da classificare come "di interesse paesistico" (art.17) sino alla realizzazione delle opere previste dal nuovo piano regolatore portuale, allorché diventeranno "estensive" (art.18).

Art.20 Idoneità all'installazione degli impianti

Come stabilito dalla D.G.R. n. 68 del 03.02.2004[27] della Regione Liguria il piano non prevede divieti generalizzati e l'installazione degli impianti è ammessa sull'intero territorio comunale tranne sulle aree definite AT. Definisce, invece, le aree più idonee all'installazione degli impianti, tutelando la salute dei cittadini nel rispetto delle esigenze dei gestori del pubblico servizio, delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale. Pertanto, in riferimento alla disciplina di classificazione spaziale delle presenti norme, le zone sono da ritenersi più idonee con la seguente priorità.

Zona	**Idoneità per l'inserimento di impianti di teleradiocomunicazione**
Zone di possibile sviluppo	**Alta - installazione consigliata**
Zone di riqualificazione	**Media – consentito il mantenimento degli impianti esistenti**
Zone estensive	**Media – installazione sconsigliata**
Zone rurali e di tutela paesistica	**Media/bassa – installazione sconsigliata**
Zone urbane intensive e di pregio	**Bassa - installazione sconsigliata**
Zone sensibili di tutela	**Installazione non consentita**

Art.21 Compatibilità del piano con zonizzazione acustica comunale

Secondo quanto previsto dal Protocollo per le zonizzazioni acustiche ARPAL i siti con impianti fissi di ripetizione e trasmissione di segnali radio verranno in fase di revisione programmata del piano comunale di zonizzazione acustica, posti in classe prioritaria IV ed accessoria III. Pertanto tale piano dovrà essere adeguato con le previsioni dei programmi di sviluppo reti presentate dai gestori.

Art.22 Piani di sviluppo per l'anno 2006[28]

Al fine della redazione del presente piano sono stati acquisiti i seguenti programmi di sviluppo delle reti dei gestori:

Tabella comunicazioni programmi di sviluppo gestori		
DITTA	**PROT. COMUNICAZIONE**	**DATA PROT.**
H3G SpA	21015	27/12/2005
TIM SpA	1491	26/01/2006

[27] E' stato modificato il riferimento legislativo. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "D.G.R. n. 152 del 20.02.2002"

[28] Per l'aggiornamento del piano sono stati richiesti nuovamente i piani di sviluppo ai gestori. La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava "Piani di sviluppo per l'anno 2002"

VODAFONE OMNITEL	698	13/01/2006
WIND SpA	21354	31/12/2005
RAI WAY	540	11/01/2006

[29]

Da ritenersi validi per il solo anno 2006.
I dati contenuti nei documenti pervenuti costituiscono informazione industriale riservata, giuridicamente protetti dalle leggi vigenti in materia, e non possono essere divulgati. La tabella seguente evidenzia unicamente la compatibilità di tali installazioni con la presente norma di piano[30].

Tabella nuovi impianti inseriti nel programma di sviluppo delle reti presentate dai gestori per l'anno 2006

DITTA	**Impianto**	**Zona**	**Idoneità all'installazione**
TIM SpA	2 Vado Centro	AT	**Installazione non consentita**
VODAFONE OMNITEL SpA	SV2791	Nell'area di ricerca e presente l'area di possibile sviluppo A6	**Installazione consentita in A6 Fornaci**
WIND SpA	Area 1	AU	**Bassa - installazione sconsigliata**
	Area 2	AS	**Installazione consentita**
	SV135	AE-AR	**Media – preferibile installazione su supporto esistente altro operatore**
H3G	SV 613	Comune di Quiliano	
	Altre aree	AP-AE	**Media/bassa – installazione sconsigliata - preferibile installazione su supporto esistente altro operatore**

[31]

[29] La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava:

Tabella comunicazioni programmi di sviluppo gestori		
DITTA	**PROT. COMUNICAZIONE**	**DATA PROT.**
H3G SpA	11583	20/07/02
TIM SpA	11918	22/07/02
VODAFONE OMNITEL SpA	12259	02/08/02
WIND SpA	13310	27/08/02

[30] La norma attuattiva del 14/10/2002 invece della frase " riportava "I dati contenuti nei documenti pervenuti costituiscono informazione industriale riservata, giuridicamente protetti dalle leggi vigenti in materia, e non possono essere divulgati. La tabella seguente evidenzia unicamente la compatibilità di tali installazioni con la presente norma di piano", riportava "In generale non si riscontrano incompatibilità tra le previsioni del piano, l'esigenza del rispetto degli obiettivi di qualità definiti all'art.6 ed i programmi di sviluppo delle reti presentati dai gestori per l'anno 2002. Nella tabella seguente vengono riportate il livello di idoneità dei siti all'installazione degli impianti previsti:"

[31] La norma attuattiva del 14/10/2002 riportava:

DITTA	**Impianto**	**Zona**	**Idoneità all'installazione**
H3G SpA	1 - Valle di Vado cod. SV0590	AE	Media - occorre tenere conto del nuovo insediamento previsto dal P.R.I.S.
	2 - Vado Tana cod. SV0593	AE	Media
	3 - Vado cod. SV0613	AU	Bassa - occorre tenere conto delle caratteristiche architettoniche del tessuto urbano e della prossimità di siti sensibili
TIM SpA	4 - Vado centro - non individuato		Occorre definire con maggiore precisione la zona di ricerca

VODAFONE OMNITEL SpA	5 - Vado centro cod. SV5440	AE	Media
WIND SpA			Piano solo per impianti esistenti